## AVVISO

Ai fini della migliore collaborazione con l'Agenzia delle Entrate e anche ad evitare le sanzioni di cui all'art. 13 del D.P.R. 605/1973, si pone all'attenzione degli iscritti quanto segue:

- 1) L'art. 23, comma 50, d.l. 6 luglio 2011 n. 98, conv., con modif., in l. 15 luglio 2011, n. 111, prevede che "In tutti gli atti introduttivi di un giudizio, compresa l'azione civile in sede penale e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati, le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio".
- 2) L'indicazione del codice fiscale è obbligatoria ai fini della registrazione degli atti ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 605/73, che pure prevede che "Coloro che sono tenuti agli obblighi di indicazione del numero di codice fiscale di altri soggetti hanno diritto di riceverne da questi ultimi comunicazione scritta e, se tale comunicazione non perviene almeno dieci giorni prima del termine in cui l'obbligo di

indicazione deve essere adempiuto, possono rivolgersi direttamente all'Amministrazione finanziaria, anche utilizzando sistemi telematici, previa indicazione dei dati di cui all'articolo 4, relativi al soggetto di cui si richiede l'attribuzione del numero di codice fiscale" (cfr. art. 6 D.P.R. 605/1973).

## Il tutto ricordando

- che i codici fiscali ricavati da sistemi operanti in rete non sono del tutto affidabili se il singolo sistema non è collegato all'Anagrafe Tributaria.
- che l'obbligo di indicare il codice fiscale sussiste anche per i soggetti stranieri, sia persone fisiche che giuridiche.
- 3) Dopo avere provveduto al pagamento a mezzo F23 è opportuno controllare l'effettiva annotazione sul sito dell'Agenzia delle Entrate e in caso di mancanza al di là del mese presentare la copia all'Ufficio per la annotazione secondo il sistema tradizionale.

Ciò ad evitare che un qualunque dato non corretto possa impedire il regolare abbinamento del versamento con il provvedimento da registrare.

\* \* \* \* \*

A partire da gennaio 2017 il Direttore dell'Ufficio ci farà avere con cadenza mensile l'aggiornamento dello stato delle liquidazioni da inserire sul sito.